



13848/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Oggetto

*FAMIGLIA E
ISTITUTI
AFFINI

Ud. 26/03/2014 - CC

R.G.N. 17884/2012

13848
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17884-2012 proposto da:

S H

, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CAVERNI RAFFAELE 6, presso lo studio
dell'avvocato SANTINI ANNAMARIA, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, QUESTURA DI
FIRENZE;

- *intimati* -

avverso il decreto N. 87/12/ R.G. della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE del 9/05/2012, depositato il 31/05/2012;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
cancellare la dicitura
della dicitura
a. n. 17884/2012
d.lgs. 191/2001
☒ disposto
☐ a richiesta del p.c.
☐ imposto dalla legge



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l'Avvocato Santini Annamaria difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti e insiste per l'accoglimento del ricorso.

ay

La Corte d'Appello di Firenze, con decreto ^{del} 31/05/2012, confermava il decreto del primo giudice, che aveva rigettato la domanda ~~del padre~~ ^{di} S H, di autorizzazione a trattenersi in Italia, nell'interesse dei figli minori, ai sensi dell'art. 31 Dlgs. 286/1998.

Ricorre per cassazione il padre dei minori.

Il provvedimento impugnato afferma che presupposto per l'applicazione del predetto articolo è l'accertamento di una situazione di emergenza, conseguenza della mancanza del genitore o del suo improvviso allontanamento, a carattere eccezionale e contingente.

L'affermazione è in palese contrasto con la giurisprudenza più recente della Suprema Corte (tra le altre, Cass. S.U. n. 21799 del 2010), per cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza od eccezionalità, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concretamente percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età e della condizione del minore, derivi o possa derivare allo stesso dall'allontanamento del familiare.

Il giudice a quo richiama bensì pure la predetta sentenza, ma ne dà una interpretazione palesemente infedele e restrittiva.

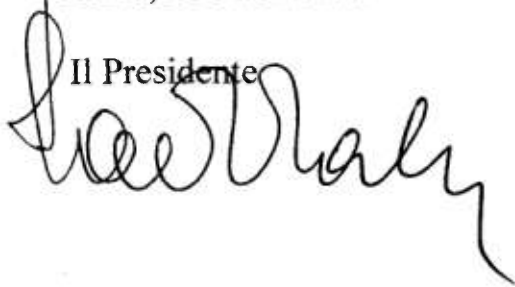
Va pertanto accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al giudice a quo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, ^{anche per le spese} In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 26 marzo 2014

Il Presidente

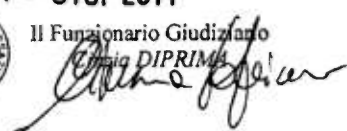


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 18 GIU. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Copia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario

